

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1091 del 05/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1129 del 05/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio** per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio** (C.F. 02316571203 e P.IVA 02316571203) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015, con scadenza di validità in data 30/11/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con prot.n. 26183 del 01/12/2015 (modificata NON sostanzialmente come da comunicazione di ARPAE - SAC di Bologna in data 11/01/2017 con PG/2017/425), intestato alla società medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di domestiche** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴ dell'Allevamento Bovino** {Soggetto competente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ARPAE – AACM}.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵ dell’Impianto a Biogas annesso al centro zootecnico** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁶** {Soggetto competente ARPAE - AACM}
 - **Comunicazione in materia di impatto acustico⁷** {Soggetto competente Comune di Anzola dell’Emilia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015, con scadenza di validità in data 30/11/2030, e del successivo provvedimenti di presa d’atto della Modifica Non Sostanziale di ARPAE - SAC di Bologna con PG/2017/425 del 11/01/2017 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Anzola dell’Emilia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C, D e E** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria⁹.
 6. Obbliga la **SOCIETA’ AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁷ Ai sensi dell’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁸ In conformità a quanto previsto all’art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell’art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio** (C.F. 02316571203 e P.IVA 02316571203) con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 15/02/2020 (Prot. n. 3729) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di: Aumento del numero di capi bovini a seguito dell'ampliamento delle stalle, modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e aggiornamento comunicazione di impatto acustico. Con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici già autorizzate quali autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto a Biogas annesso all'allevamento zootecnico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3940 del 18/02/2020 (pratica SUAP n. 2/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2020 al PG/2020/26216 e confluito nella **Pratica SINADOC 7203/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2020/36781 del 06/03/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/40363 del 13/03/2020 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per richiedere alla Società la presentazione di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 4650 del 27/03/2020, pervenuta per conoscenza agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2020 al PG/2020/47155 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per richiedere alla Società la presentazione di documentazione integrativa

necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6754 del 02/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/04/2020 al PG/2020/49852, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8264 del 24/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/04/2020 al PG/2020/60972, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 18/04/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/67324 del 08/05/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 7363 del 22/05/2020, pervenuta per conoscenza agli atti di ARPAE-AACM in data 22/05/2020 al PG/2020/74897, ha trasmesso, per le parti di sua competenza, parere Negativo ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/77616 del 28/05/2020 a seguito del parere negativo espresso dal Consorzio della Bonifica Burana ha richiesto al SUAP l'emissione di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 Bis della Legge 241/1990 alla conclusione positiva del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10980 del 08/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2020 al PG/2020/82830, ha inviato alla Società la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 Bis della Legge 241/1990 richiesta, con facoltà di risposta da parte della stessa entro 10 giorni dal ricevimento, prorogata a seguito di motivata richiesta da parte della Società.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14424 del 17/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2020 al PG/2020/103949, ha trasmesso le controdeduzioni e osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi, pervenute dalla Società in data 15/07/2020.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 11318 del 06/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2020 al PG/2020/114759, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per richiedere alla Società la presentazione di ulteriore documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16858 del 18/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/08/2020 al PG/2020/119508, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19298 del 18/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2020 al PG/2020/134535, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in

data 13/08/2020.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24266 del 17/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/11/2020 al PG/2020/166758, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 16/11/2020.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 18222 del 22/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2020 al PG/2020/186118, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2289 del 29/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/01/2021 al PG/2021/14690, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Servizio Ambiente del Comune di Anzola dell'Emilia del 29/01/2021 (Prot. n. 2277) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera dell'impianto a Biogas annesso allo stabilimento, preso atto che il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 468,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera dell'Allevamento: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
 - Allegato C - matrice emissioni in atmosfera dell'impianto a Biogas: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
 - Allegato D - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.
 - Allegato E - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 04/03/2021

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (fosso poderale poi Scolo "Romita Superiore") classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici della Sala Mungitura.

Scarico Abitazione D in acque superficiali (fosso poderale poi Scolo "Romita Superiore") classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'edificio adibito ad abitazione ed uso uffici della Società Agricola.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visti anche i pareri di: ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/67324 del 08/05/2020 e del Consorzio della Bonifica Burana Prot. 2020/18222 del 22/12/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 2289 del 29/01/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/01/2021 al PG/2021/14690. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015 (Fascicolo 11.19/487/2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con prot.n. 26183 del

01/12/2015;

- Copia della Modifica Non Sostanziale dell'AUA vigente accettata con PGBO/2017/425 del 11/01/2017 (Sinadoc 14492/2016);
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 15/02/2020 al Prot.n. 3729

Pratica Sinadoc 7203/2020

Documento redatto in data 03/03/2021



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
**Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia**

Sede

Pratica numero AUA 2/2020
Protocollo 2021/0002277
Data 29/01/2021

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE A SCARICHI DI TIPO "DOMESTICO" IN ACQUE SUPERFICIALI D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 14.02.2020 al prot. 3729 del 15.02.2020, tendente ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale:

per la Ditta: Società Agricola Ghiaroni S.S. di Giulio e Claudio per il fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO), Via A.Sghinolfi, 27
attività svolta: a) attività zootecnica – allevamento di bovini per la produzione di latte crudo impiegato nella produzione di parmigiano reggiano in altro sito

Vista la Relazione tecnica, prot. n. 67324 del 08/05/2020 pratica SINADOC n. 7203/2020 di ARPAE Distretto Urbano e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in pari data prot. n. 9048, dalla quale si evince quanto segue:

1) SCARICO S1 (scarico di nuovi spogliatoi aziendali annessi alla sala mungitura con scarico previsto in fosso poderale che confluisce più a valle nel fosso di scolo denominato "Romita superiore") - **nulla osta alla domanda vincolato alle seguenti prescrizioni:**

- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta



specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro anaerobico.

2) **SCARICO ABITAZIONE D** (scarico domestico proveniente da un edificio a destinazione abitativa e comprensivo di un ufficio completo di servizi igienici a servizio dell'azienda agricola, il cui recapito finale è il bacino di accumulo/vasca di laminazione per il quale il parere è di competenza del consorzio di bonifica) - **nulla osta alla domanda vincolato alle seguenti prescrizioni:**

- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possano arrecare fastidi;
- si prescrive alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dai degrassatori, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff, del degrassatore e della vasca di percolazione.

Visto altresì il **parere favorevole**, prot. 18222 del 22/12/2020 del Consorzio della Bonifica Burana e pervenuto in pari data al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia prot. n. 119 del 05/01/2021, **condizionato alle seguenti prescrizioni:**

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;



- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, geom. Stefano Sghinolfi, ha presentato in data 07/01/2021 registrata al prot. 368 del 08/01/2021, la dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle prescrizioni sopra riportate;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Vista la D.G.R. n. 1053/2003;

Visti la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi del quadro normativo vigente alla Società Agricola Ghiaroni S.S. di Giulio e Claudio P.I. 02316571203, per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via A.Sghinolfi, 27 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

1. Punto di scarico nel bacino del Canale di bonifica denominato "Romita superiore"

con le prescrizioni di:

- ARPAE Distretto Urbano espresse nel nulla osta vincolato pervenuto all'amministrazione comunale in data 08/05/2020 e registrato al prot. n. 9048 del 09/05/2020,

- Consorzio della Bonifica Burana espresse nel parere favorevole condizionato pervenuto all'amministrazione comunale in data 22/12/2020 e registrato al prot. n. 119 del 05/01/2021,

nulla osta / pareri che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

SINADOC n. 7203/2020

Spettabile

Arpae
Area Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Piana Luca
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

Comune di Anzola dell'Emilia
Area Tecnica
via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
PEC: comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **Azienda Agricola Ghiaroni S.S.**

Indirizzo sede legale: **Via Sghinolfi n 27 Anzola dell'Emilia (BO)**

Indirizzo sede impianto : **Via Sghinolfi n 27 Anzola dell'Emilia (BO)**

Tipologia di attività: **centro zootecnico adibito ad allevamento di bovini da latte**

Legale Rappresentante: **Ghiaroni Giulio**

Il centro aziendale di via Sghinolfi è dedicato all'allevamento di bovini per la produzione di latte crudo impiegato nella produzione di parmigiano reggiano in altro sito.

Emissioni in atmosfera:

La ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs n 152/2006 P.G. n 96693 del 14/06/2012, relativa alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto a biogas di potenza pari a 249 KW, annesso all'allevamento di bovine da latte.

Dall'esame istruttorio della documentazione e dalle integrazioni presentate, si rileva quanto segue:

Le modifiche richieste riguardano il numero dei capi presenti, a seguito dell'intervento di ampliamento del centro aziendale si rileva quanto segue :

- vacche da latte 521, rimonta vacche da latte 166, vitelli 115 = totale 802 capi;
comprensive della porzione di stalla per rimonta sita in Comune di Castelfranco Emilia.

E' stato presentato un quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera all'interno del quale sono elencate le emissioni diffuse, in particolare si rileva che viene definita l'emissione E12 (mulino aziendale) come emissione diffusa e dotata di sistema di abbattimento Filtro a tessuto, tale sistema di abbattimento è installato su emissioni convogliate, le integrazioni presentate non chiariscono i parametri tecnici del filtro a maniche : portata, velocità dell'effluente, grammatura del tessuto filtrante, superficie filtrante ed efficienza di abbattimento, rimandando ad una verifica in momento successivo

L'emissione E12 deriva dalla macinazione dei cereali per circa 4,5 t/ giorno per circa 4/5 ore, a tale emissione convogliano anche gli sfiati dei n°7 silos di stoccaggio che sono pertanto filtrati dal filtro a maniche.

Ai sensi della DGR n 968 del 2012 viene definito che per le operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali " Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio."

E' stato indicato il rispetto del punto 4.37 (DGR n 968/2012) della DGR n°1769/2010 in relazione alla manutenzione delle strutture e degli impianti, viene operata una frequente pulizia delle corsie dotate di raschiatori che vengono attivati ogni 4 ore. Gli effluenti raccolti vengono inviati al digestore anaerobico per la produzione di biogas. Nella stalla delle vacche in lattazione si provvede alla pulizia giornaliera delle cuccette e aggiunta di paglia secondo necessità. Nella stalla a stabulazione libera su lettiera permanente si provvede ad aggiungere paglia secondo necessità e alla sua sostituzione trimestrale. Per lo spandimento degli effluenti liquidi vengono adottate soluzioni tecniche che non prevedono la polverizzazione.

In riferimento a quanto sopra rilevato, considerate che le informazioni fornite non soddisfano completamente quanto richiesto, si rileva tuttavia che l'allevamento è esistente da tempo e pertanto, lo scrivente Distretto si ritiene di poter esprimere un **PARERE FAVOREVOLE** condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. Per quanto riguarda l'emissione E12 (mulino aziendale), tenuto conto di quanto indicato al punto 4.20 dell'allegato 4 della DGR 1769/2010, che prevede che gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione e molitura cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nmc per le polveri;
2. Gli sfiati dei n°7 silos di stoccaggio delle farine e o mangimi, caricate con sistemi pneumatici, dovranno convogliare nel filtro maniche a servizio dell'emissione E12;
3. L'impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche a servizio dell'emissione E 12, dovrà essere dotato di pressostato differenziale Δp , ai fini del mantenimento del livello di efficienza dell'impianto, il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.
4. Le bocche del camino dovrà risultare piu alta di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.
5. Gli impianti di filtrazione a tessuto installati, dovranno essere sottoposti a periodiche ispezioni e manutenzioni, con cadenza almeno annuale, con sostituzione delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento.
6. Il punto di emissione dovrà avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo mirante la verifica del rispetto del limite di emissione di 10 mg/Nmc per le polveri; si dovrà altresì fornire l'allegato D (quadro riassuntivo) debitamente compilato.

8. In occasione dell'autocontrollo, entro 30 giorni dallo stesso, si dovranno fornire i parametri tecnici del filtro a maniche : portata, velocità dell'effluente, grammatura del tessuto filtrante, superficie filtrante ed efficienza di abbattimento.
9. Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169 :2001 – UNI EN 13284-1 :2003 e UNI EN 15259 :2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06;
10. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati:

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI 10169:2001
Polveri totali o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Scarichi acque reflue:

SCARICO S1

Il proponente richiede l'autorizzazione allo scarico relativamente al progetto di nuova realizzazione al servizio degli spogliatoi aziendali annessi alla sala mungitura con scarico previsto in fosso poderale che confluisce più a valle nel fosso di scolo denominato "Romita superiore" (**scarico S1**);

Trattasi pertanto di domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, in quanto lo scarico di cui trattasi è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Lo scarico proviene dai soli servizi igienici a servizio degli addetti alla conduzione della stalla.

La potenzialità di progetto dello scarico viene quantificata dal progettista pari a 7 abitanti equivalenti serviti; si indica, quale soluzione depurativa, n. 1 linea di scarico costituita da n.1 fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico mod. NANE5700 avente congruo volume di massa filtrante.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la destinazione dell'edificio lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, viene comunque valutata la ridotta consistenza dello scarico di progetto, che viene quantificata pari a 7 abitanti equivalenti e pertanto il sistema di depurazione risulta adeguato.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;

- ❖ si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro anaerobico.

SCARICO ABITAZIONE D

Nel nostro precedente parere veniva evidenziata la presenza di uno scarico domestico proveniente dalla "ABITAZIONE D" indicata in relazione tecnica come "Abitazione annessa al compendio zootecnico"; il progettista dichiara che trattasi dello scarico già autorizzato con atto Prot.2908 del 21/2/2012 dal Comune di Anzola dell'Emilia, a seguito di parere favorevole espresso da Arpae in data 19/12/2011 con Prot. PGB0/2011/17121 .

Si tratta di un edificio a destinazione abitativa e ad un ufficio completo di servizi igienici a servizio dell'azienda agricola, e pertanto lo scarico dovrà essere autorizzato ed inserito in AUA.

Lo scarico derivante dall'insediamento è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il recapito finale della linea di scarico per le acque nere al corpo recettore avviene previo passaggio depurativo mediante n. 2 fosse Imhoff, n. 1 degrassatore per i reflui di cucina e filtro batterico aerobico completo, all'uscita, di una fossa Imhoff dimensionata per 5 a.e. ed avente funzione di trattenere il materiale in sospensione presente nello scarico.

La potenzialità totale dello scarico viene calcolata pari a 10 a.e..

Il progettista dichiara che il suddetto scarico non ha subito modifiche rispetto allo stato autorizzato.

Il recapito finale è costituito dal bacino di accumulo/vasca di laminazione per il quale verrà espresso il parere idraulico del Consorzio di bonifica.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possano arrecare fastidi;
- si prescrive alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dai degrassatori, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi

della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff, del degrassatore della vasca di percolazione.

L'istruttoria è stata eseguita a cura dei Tecnici p.i. Daniele Ramponi e p.a. Carlo Baldisserri, ai quali ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
S.U.A.P.
del Comune di Anzola dell'Emilia
Area Tecnica
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)

solo
Alla c.a. Dott.ssa Cinzia Pitaccolo
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

solo
Alla c.a. Geom. Siro Albertini
aobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
**STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO PER.AGR.
SGHINOLFI**
Via S.Pertini, 3
40011 Anzola dell' Emilia (BO)

Alla c.a. Geom. Stefano Sghinolfi
s.sghinolfi@libero.it

*Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli*

OGGETTO: Pratica AUA 2/2020. Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
*Società Agricola Ghiaroni s.s. di Giulio e Claudio in Anzola dell'Emilia Via A.
Sghinolfi, 27.*
**Bacino del Canale di bonifica "Scolo Romita Superiore".
Parere di competenza.**

Con riferimento alla lettera di trasmissione di integrazioni di questo Spett.le Comune avente prot. n. 24266 del 17/11/2020, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 16244 del 18/11/2020, a seguito alla verifica della documentazione ricevuta e al sopralluogo congiunto effettuato in data 29/10/2020, si comunica che :

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Romita Superiore" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- come da parere preliminare di competenza dello scrivente avente prot. n. 13033 del 04/10/2016, è stato rispettato il principio di invarianza idraulica realizzando un sistema di laminazione complessivo a servizio dell'Azienda Agricola di almeno 1500 m³;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

- il sistema di laminazione è formato da una vasca di laminazione avente una capacità volumetrica pari a 1411 m³ e da un sistema di fognatura avente una capacità volumetrica pari a 111 m³;
- lo svuotamento della vasca di laminazione avviene tramite una pompa ad immersione posizionata e fissata sul fondo della stessa. La pompa è dotata di un tubo in mandata DN 40 mm che funge da “bocca tarata” e convoglia l’acqua di scarico in un fosso a cielo aperto affluente dello scolo consorziale denominato “ Romita Superiore “;
- nella parte ad est dell’ azienda sono presenti n. 2 scarichi, denominati nella documentazione presentata come scarico 1 e scarico 2, le cui acque sono convogliate nel limitrofo fosso a cielo aperto affluente dello scolo Romita Superiore;
- nello scarico 1 convogliano le acque di una superficie complessiva di 1908 mq, di cui 491 mq riferita alla superficie dei fabbricati e 1417 mq riferita alla superficie esterna permeabile costituita da una pavimentazione in autobloccanti drenanti;
- nello scarico 2, a nord rispetto allo scarico 1, convogliano le acque provenienti dal sistema di depurazione localizzato in prossimità del nucleo servizi della stalla.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche della Società Agricola di cui all’oggetto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell’Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di “troppo pieno” che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un’apposita dichiarazione di conformità dell’intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



 IL PRESIDENTE
 (Francesco Vincenzi)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

La Società Agricola Ghiaroni SS ha aderito all'autorizzazione generale stabilita dalla Regione Emilia Romagna con DGR n° 2236/2009 e smi¹, per l'attività di "Allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e smi" e molitura cereali.

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di bovini da latte svolta dalla Società Agricola Ghiaroni SS nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Sghinolfi n° 27, secondo le seguenti prescrizioni, coerentemente all'allegato 4, punto 37 e punto 20 della DGR n° 2236/2009 e della DGR n° 968/2012:

1. La SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI SS è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONI DIFFUSE DA STALLE – VASCHE LIQUAMI –PLATEA LETAME – SILOS CON CARICAMENTO MANUALE

Requisiti in materia di gestione

Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

¹ Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 125560 del 7/08/2012

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011 "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.

Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.

Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.

Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

EMISSIONI DA SILOS A CARICAMENTO AUTOMATICO E MOLINO

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico e movimentazione cereali devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Gli sfiati dei silos di stoccaggio dei cereali, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

- Gli effluenti provenienti dall'operazione di pulitura cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dall'operazione di essiccazione dei cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione e molitura cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di confezionamento, insaccaggio e stoccaggio in silos di farine, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Gli sfiati dei silos di stoccaggio delle farine, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

- I giorni di funzionamento degli impianti di macinazione, molitura ed essiccazione, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di macinazione/molitura	
	Impianto di essiccazione e cottura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Nel caso in cui i silos di stoccaggio non fossero dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratori di pressione differenziale, dovrà inoltre essere previsto un autocontrollo annuale alle emissioni

EMISSIONE DA BRUCIATORE ESSICCATOIO (gasolio 593 KW)

EMISSIONE DA BRUCIATORE GRUPPO ELETTROGENO (gasolio 150 KW)

EMISSIONE DA SCALDA ACQUA SALA MUNGITURA (metano 4000 kcal)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della

portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed ARPAE APAM Servizio territoriale Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti secondo la periodicità ed i criteri definiti nell’ambito del proprio piano di lavoro.
4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l’attività autorizzata dovrà essere comunicata Ad ARPAE AACM e ad ARPAE APAM Servizio territoriale Distretto Urbano.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015 (Fascicolo 11.19/487/2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell’Emilia con prot.n. 26183 del 01/12/2015;
- Copia della Modifica Non Sostanziale dell’AUA vigente accettata con PGB0/2017/425 del 11/01/2017 (Sinadoc 14492/2016);
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell’AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell’Emilia in data

15/02/2020 al Prot.n. 3729

Pratica Sinadoc 7203/2020

Documento redatto in data 03/03/2021

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto a biogas rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 96693 del 14/06/2012, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

-
- **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**
 - Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015 (Fascicolo 11.19/487/2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con prot.n. 26183 del 01/12/2015;
 - Copia della Modifica Non Sostanziale dell'AUA vigente accettata con PGBO/2017/425 del 11/01/2017 (Sinadoc 14492/2016);
 - Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 15/02/2020 al Prot.n. 3729

Pratica Sinadoc 7203/2020

Documento redatto in data 03/03/2021



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 2 - L.R. N. 3/99-
Autorizzazione alla Ditta AZIENDA AGRICOLA GHIARONI S.S. per
l'installazione di un impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di
Anzola dell'Emilia, via A.Sghinolfi n° 27.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALE

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 447

Vista la nota Prot. n°4257 in data 14.03.2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 15.03.2012 (PG n°40758/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Anzola dell'Emilia, e vista la domanda presentata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA GHIARONI S.S. nella persona del gestore Ghiaroni Giulio, avente Sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia, via A.Sghinolfi n° 27, formulata in data 06.03.2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 15.03.2012, di autorizzazione per le emissioni in atmosfera di un impianto a biogas di potenza pari a 249 KWe annesso ad un centro zootecnico adibito ad allevamento di bovine da latte ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via A.Sghinolfi n° 27;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e smi ed in particolare la Delibera di Giunta Regionale n° 1496 del 24



ottobre 2011;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia-Romagna”;

Visto l’art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell’istanza presentata;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 23 aprile 2012; la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell’inquinamento atmosferico e pertanto approva l’installazione dell’impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 26.04.2012;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 14.03.2012 dal Comune di Anzola dell’Emilia;

Ai sensi dell’art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a ,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta AZIENDA AGRICOLA GHIARONI S.S. alle emissioni in atmosfera di un impianto a biogas di potenza pari a 249 KWe annesso al centro zootecnico adibito ad allevamento di bovine da latte, ubicato in Comune di Anzola dell’Emilia, via A.Sghinolfi n° 27, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta AZIENDA AGRICOLA GHIARONI S.S. alle modalità di

controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del DLgs 152/06, in quanto attività in deroga elencata alla lettera ff) della parte I, allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06.

Portata di progetto: 1000 Nm³/h (valore indicativo che non costituisce prescrizione)
Visti i valori di emissione comunque stabiliti dalla DGR n° 1496/12, il gestore di stabilimento dovrà verificare, secondo la periodicità prescritta al successivo punto 12) del presente atto, il rispetto dei seguenti valori limite.

Dovrà essere comunicata la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione con un anticipo di almeno 15 giorni; la prima serie di autocontrolli dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga.

Le concentrazioni sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro:

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale) .. (*)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso metano

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

EMISSIONI E3 – E4

PROVENIENZA: SISTEMA SICUREZZA SOVRAPRESSIONE, FERMENTATORE PRINCIPALE E SECONDARIO

La torcia dovrà trattare l'eccesso di biogas prodotto e quello emesso nei periodi di fermata dei motori; deve essere garantita un'afficienza di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO+CO₂).

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva e gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Il



registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolato;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la



misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);


- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto





nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite



autorizzato.

- 6) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga, la ditta dovrà provvedere ad effettuare la prima serie di autocontrollo su E1 ed inviarli all'Amministrazione provinciale, ad ARPA – Distretto Urbano ed al Comune di Anzola;
- 7) Il biogas prodotto nella fase di start-up, qualora non avesse ancora un sufficiente contenuto di metano per essere avviato alla combustione, dovrà essere inviato ad un idoneo sistema di trattamento, quale la torcia di sicurezza (punto di emissione E2) il cui funzionamento sarà garantito tramite l'utilizzo di combustibili supplementari (gas di rete, gpl ...);
- 8) Dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, per la durata di due anni dalla messa in funzione dell'impianto, consistente in almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e dovrà prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti interne all'impianto, sia il campionamento in prossimità di due punti al confine, uno a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. La data delle giornate in cui avverranno i campionamenti dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo. Al termine del monitoraggio annuale il gestore di impianto dovrà trasmettere tali dati a Provincia di Bologna, ARPA Distretto Urbano, AUSL e comune di Anzola dell'Emilia. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in caso di problematiche ambientali riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione; se necessario, si richiederà, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico ovvero una proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate.



- 9) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 10) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 11) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
- 12) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
- La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di



trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 13) L'identificazione, da parte della Ditta AZIENDA AGRICOLA GHIARONI S.S., con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 14) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

LA DIRIGENTE

(Valentina Beltrame)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

ALLEGATO D

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 16/04/2020 al n. 23824, la **SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini sito Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27.
- Allevamento di Bovini sito Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n.2/A.
- Allevamento di Bovini sito Comune di Zola Predosa (BO), via Madonna Prati n. 89/2
- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali ed effluenti zootecnici sito Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

L'ARPAE-AACM in data 16/04/2020 al PG/2020/56203 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le

informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015 (Fascicolo 11.19/487/2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con prot.n. 26183 del 01/12/2015;
- Copia della Modifica Non Sostanziale dell'AUA vigente accettata con PGB0/2017/425 del 11/01/2017 (Sinadoc 14492/2016);
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 15/02/2020 al Prot.n. 3729

Pratica Sinadoc 7203/2020

Documento redatto in data 03/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. di Giulio e Claudio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sghinolfi n. 27

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 14/02/2020 dal sig. Giordano Beneventi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che:
- *“che l'insediamento produttivo, sito in parte nel comune di Anzola dell'Emilia (BO) in via Sghinolfi n.27 e in parte ricadente nel comune di Castelfranco Emilia (MO), è destinato all'allevamento di bovine da latte e che all'interno e all'esterno dei fabbricati non sono presenti emissioni sonore significative con particolare riferimento al periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);*
- *la compatibilità di detto insediamento produttivo con i limiti di emissione ed immissione stabiliti dalla classificazione acustica dei comuni di Anzola dell'Emilia (BO) e Castelfranco Emilia (MO) in quanto gli impianti, le apparecchiature e l'attività ivi svolte non superano i limiti normativi in materia di rumore in essa prevista”.*
- Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5569/2015 n. 2951/2015 PG.136409 del 25/11/2015 (Fascicolo 11.19/487/2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con prot.n. 26183 del 01/12/2015;
- Copia della Modifica Non Sostanziale dell'AUA vigente accettata con PGB0/2017/425 del 11/01/2017 (Sinadoc 14492/2016);
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 15/02/2020 al Prot.n. 3729

Pratica Sinadoc 7203/2020

Documento redatto in data 03/03/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.